



## Provincia di Modena

Area Tecnica

### Determinazione numero 75 del 20/01/2022

**OGGETTO: IIS L. SPALLANZANI SEDE DI VIGNOLA. INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA ANTINCENDIO CIG 888574196F CUP G56B20000650001.AUTORIZZAZIONE AL SUBAPPALTO LAVORI DI OPERE EDILI CAT OG1 - IMPRESA PROEDIL COPERTURE SRL..**

Il Dirigente VITA ANNALISA

Con Determinazione Dirigenziale n. 1375 del 21/09/2021 si approvava il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per l'importo a base d'appalto di 67.214,98 che venivano affidati, con affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) del D.L.n. 76/20 come convertito in L.n.120/2020 prorogato dal D.L. 77/21 convertito in L. 108/21 con la medesima Determinazione Dirigenziale all'impresa **IECI IMPIANTI SRL** con sede in S. Felice s/Panaro (MO) ,via dei Mestieri 40 C.F. e P. IVA 02211710369 per un importo contrattuale netto di 63.203,56 di cui € 62.074,52 per lavori e € 1.129,04 per oneri di sicurezza.

I lavori, come risulta da relativo verbale, sono stati consegnati in data 30/11/2021 sotto le riserve di legge. In data 17/01/2022 perveniva alla scrivente amministrazione la richiesta di subappalto, corredata dalla sottodescritta documentazione, assunta agli atti con prot. n. 1366 di pari data, a termini della quale l'impresa appaltatrice **IECI IMPIANTI SRL** ha chiesto l'autorizzazione a subappaltare i lavori di realizzazione opere edili assimilabili alla categoria OG1 ma rientranti nella categoria prevalente OG11 all'impresa **PROEDIL COPERTURE SRL** con sede in S.Felice s/Panaro (MO) via Lavacchi n. 1592/D Cod. Fisc. e P.IVA 02942340361 per un importo di € 15.134,35 .I.V.A. esclusa, di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza (da impegnarsi al cap. 3290 del peg 2022 ).

Si è accertato tramite consultazione on-line sul sito istituzionale della Prefettura di Modena, che l'impresa subappaltatrice è iscritta nell' Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, c.d. "White List provinciale" per gli ulteriori settori di cui all'Ordinanza del Commissario delegato alla ricostruzione n. 91/2012 nella sezione "Demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n.68941 del 01/10/2021 valido fino al 30/09/2022.

Accertato che, in adempimento a quanto disposto dall'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016, l'impresa aggiudicataria:

- ha indicato già all'atto dell'offerta l'intenzione di subappaltare i lavori di cui sopra;
  - ha provveduto a trasmettere la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 C.C. con l'impresa subappaltatrice;
  - ha provveduto, inoltre, a trasmettere la documentazione inerente l'impresa subappaltatrice consistente in:
    - dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di ordine generale, economico, finanziario e tecnico-organizzativo previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 nonché l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs. n.50/2016;
    - dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura ;
    - contratto di subappalto recante la clausola prevista dall'art. 3 comma 9 della L. n.136/2010
- Dichiarazione ex art.1 D.P.C.M. 187/1991;

Considerato che ai sensi dell'art.105 comma 18 del D.Lgs.n. 50/2016, l'Amministrazione deve adottare un provvedimento autorizzatorio per consentire l'esercizio del subappalto, qualora ne ricorrano i presupposti, rilevando che altrimenti al trascorrere del quindicesimo giorno dall' arrivo della richiesta di autorizzazione si perfezionerebbe il silenzio-assenso.

Rilevato che ricorrono tutte le condizioni per rilasciare l' autorizzazione;

Precisato :

-che il capitolato speciale d'appalto ha disposto il pagamento diretto dei subappaltatori e pertanto gli affidatari devono comunicare alla stazione appaltante la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento; che i pagamenti dei subappaltatori verranno effettuati come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016 e indicate nel dispositivo del presente atto;

- che ai sensi del comma 14 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
- gli oneri della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, sono corrisposti alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso;
- l'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

- che ai sensi del comma 9 dell'art. 105 del D.Lgs.n.50/2016:

- l'affidatario di contratti pubblici è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei loro dipendenti dell'osservanza integrale delle norme relative al trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona nella quale si eseguono le prestazioni;
- l'affidatario, e per suo tramite, le imprese subappaltatrici devono trasmettere a questa amministrazione e specificamente al Direttore Lavori, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile ove presente, assicurativi ed antinfortunistici, nonché copia del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori, di cui al comma 17 del medesimo articolo;
- ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto dei lavori la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva dell'affidatario e dei subappaltatori.

Secondo quanto disposto dall' art. 105 comma 2 del D.Lgs.n.50/2016 come modificato dal D.L. 76/2020 e n. 77/2021 e dal capitolato speciale d'appalto il subappalto non può superare la quota del 30% dell'importo complessivo del contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Per i lavori in oggetto tale quota corrisponde ad € 18.961,07 pertanto con il presente subappalto di € 15.134,35 resta disponibile per eventuali ulteriori subappalti un importo di € 3.826,72.

Si da atto che l'affidatario è in possesso dei requisiti speciali di cui all'art. 90 del D.P.R. 207/10 avendo svolto lavori analoghi nel quinquennio precedente, è iscritto alla C.C.I.A.A competente con codice attività prevalente compatibile e adeguato alla prestazione richiesta ( n. T 462537975 del 18/1/2022) e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16.

Il Responsabile del procedimento è il Direttore dell'Area Tecnica della Provincia di Modena Ing. Annalisa Vita.

L'autorizzazione viene rilasciata a condizione che siano rispettate le norme sopra riportate da parte dell'impresa appaltatrice, delle imprese esecutrici e di quella subappaltatrice.

Per quanto precede,

la Dirigente determina

1) richiamate le premesse al presente atto che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, di autorizzare l'impresa **IECI IMPIANTI SRL** con sede in S. Felice s/Panaro (MO) ,via dei Mestieri 40 C.F. e P. IVA 02211710369 a subappaltare all'impresa **PROEDIL COPERTURE SRL con sede in S.Felice s/Panaro (MO) via Lavacchi n. 1592/D Cod. Fisc. e P.IVA 02942340361** i lavori di realizzazione opere edili assimilabili alla categoria OG1 ma rientranti nella categoria prevalente OG11 per un importo di € **15.134,35** I.V.A. esclusa di cui € 250,00 per oneri relativi alla sicurezza ;

2) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è in possesso di regolarità contributiva, verificata con D.U.R.C. acquisito on line, prot.INAIL\_ 30016222 del 09/11/2021 valido fino al 09/03/2022;

3) di dare atto che l'impresa subappaltatrice è qualificata in quanto in possesso dei requisiti speciali previsti dalla normativa vigente e che non ha partecipato alla procedura di affidamento come previsto dall'art. 105 comma 4 lett. a) del D. Lgs 50/16 ;

- 4) di dare atto che, ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e come disposto dal capitolato speciale d'appalto il pagamento al subappaltatore verrà corrisposto direttamente dall'amministrazione previa comunicazione da parte dell'appaltatore della parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Inoltre, come previsto dalle disposizioni operative del Direttore d'Area prot.n. 45835 del 11.10.2016, al subappaltatore compete di trasmettere alla Provincia copia della fattura relativa ai lavori eseguiti, fattura che dovrà obbligatoriamente essere intestata all'appaltatore senza addebito di I.V.A. e non alla stazione appaltante come in precedenza. Sul certificato di pagamento saranno, quindi, indicati l'importo totale del SAL e, in detrazione, oltre alle consuete ritenute di legge, l'importo liquidato al subappaltatore. L'IVA e le ritenute di legge da applicare sono calcolate sull'importo totale del SAL e devono essere applicate al solo appaltatore; tutti i pagamenti (in acconto o a saldo) all'appaltatore e al subappaltatore sono subordinati alla preventiva verifica della regolarità contributiva (DURC) su entrambi i soggetti
- 5) di dare atto che la ditta subappaltatrice PROEDIL COPERTURE risulta iscritta alla white list istituita dalla Prefettura di della Prefettura di Modena per gli ulteriori settori di cui all'ordinanza Commissario delegato alla ricostruzione n. 91/2012 nella sezione "Demolizione di edifici e altre strutture, sistemazione del terreno per il cantiere edile" con provvedimento n.68941 del 01/10/2021 valido fino al 30/09/2022.
- 6) di dare atto che il codice CIG è 888574196F e il codice C.U.P. è G56B20000650001;
- 7) di dare atto che – detratto il presente subappalto - residuano € 3.826,72 come importo limite subappaltabile di contratto;
- 8) di notificare il presente provvedimento alla ditta appaltatrice IECI IMPIANTI, alla Ditta subappaltatrice PROEDIL COPERTURE, al D.L. e all'Ufficio contabilità straordinaria per quanto di rispettiva competenza;
- 9) di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito della, Provincia di Modena, area amministrazione trasparente sezione, Provvedimenti come prescritto dal D.Lgs.n. 33/2013;
- 10) di dare atto che l'opera è codificata nel programma di gestione dei contratti pubblici al n. 06-06-02F984 rif arch446.

Il Dirigente  
VITA ANNALISA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)